

## **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

**(ART. 1 CO. 611 SS. LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190)**

L'art. 1 comma 611 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità) prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, gli Atenei avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, con l'obiettivo di conseguire, entro il 31 dicembre dell'anno corrente, la riduzione delle stesse, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

La norma in questione trae origine e fa salve le disposizioni contenute nell'art.3, comma 27 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che ha introdotto il meccanismo di diritto di recesso ex lege per consentire l'uscita delle amministrazioni pubbliche –tra cui anche le Università- dalle società per le quali non ricorrano più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione.

I soggetti incisi sono le società e le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente ed il perimetro dell'indagine non è limitato alle sole partecipazioni dirette né la Legge di stabilità in questione individua il limite della catena di controllo la cui disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2359 del codice civile.

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate eliminando le società non indispensabili intendendo questa locuzione nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal mercato. Se ne deve concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'Ateneo che debbono essere classificati come indispensabili, allorché non reperibili sul mercato.

Altre finalità quali la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, l'eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile, il contenimento dei costi di funzionamento rappresentano criteri di prevalente contenuto soggettivo che implica una riflessione sulla materia, attraverso un accurato monitoraggio, riassumibile poi nella relazione tecnica richiesta dalla norma, volto ad evidenziare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attivazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione che dovranno essere indicate per singole azioni quali cessioni, fusioni, scissioni etc.;
- il dettaglio dei risparmi da conseguire.

I tempi di operatività sono:

- entro il 31 marzo 2015 redazione di un piano operativo di razionalizzazione, da inviare corredato da apposita relazione tecnica, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente per territorio,
- entro il 31 dicembre 2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;



## Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

- entro il 15 marzo 2016 redazione di una relazione sull'attivazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il perimetro universitario interessato all'applicazione della norma, tenuto conto della peculiarità degli atenei in rapporto al tessuto produttivo del territorio, riguarda i consorzi per alcuni dei quali recentemente il Consiglio di Amministrazione ha già disposto l'uscita per rilevate carenze di risultati economici e di performance scientifiche, le fondazioni, gli spin off e società a vario titolo partecipate.

Il vaglio del processo decisionale relativo alle predette realtà societarie ed alla valutazione della detenibilità della relativa partecipazione dovrà riguardare tutte quelle realtà che presentano, da almeno tre esercizi, perdite o disavanzi, consentendo però eccezioni per casi individuali sulla base di interventi di partner privati disposti a rilevare le quote e sanare lo stato di deficit.

Per gli spin off si potrebbe introdurre un modello operativo volto a limitare la partecipazione dell'Ateneo per un orizzonte temporale di durata non superiore ai sei anni oltre i quali si auspica che l'impresa abbia conseguito solidi risultati in ambito industriale.

L'azione di intervento dovrebbe altresì riguardare una limitazione alle partecipazioni per quote inferiori a una certa soglia che spesso risulta difficile da giustificare in termini di rilevanza nel perseguimento degli interessi dell'Ateneo, assumendo, ad esempio come limite minimo almeno il 5% della partecipazione, avendo già questa Università provveduto, prima dell'entrata in vigore della norma, ad adottare misure di razionalizzazione della spesa.

Altra misura dovrebbe riguardare l'uscita da partecipate che non hanno dipendenti o che presentano un numero di dipendenti pari o inferiore a quello degli amministratori, salvo le specifiche fattispecie societarie.

Rimane la facoltà per l'Università di promuovere e valorizzare anche società di spin off, sempre di durata non superiore ai sei anni, che, per comprovate finalità scientifiche e





tecnologiche, rappresentino un'eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica, a prescindere dalla consistenza numerica del proprio organico.

In buona sostanza questa attività dovrebbe portare a mantenere la partecipazione in società che effettivamente svolgono un ruolo strategico per il perseguimento delle finalità dell'Ateneo.

Per questo emerge la proposta di individuare un percorso che preveda, dal 1 aprile al 30 giugno 2015, un monitoraggio delle singole realtà societarie attualmente partecipate dall'Ateneo secondo gli indicatori sopra rappresentati in modo da tradurre le azioni di ricognizione effettuate in risultati di risparmi da conseguire che, al momento, potrebbero prudenzialmente essere stimati, in questa prima fase, nell'ordine del 10% dei conferimenti, riferiti anche alle minori spese derivanti dagli impegni in natura (spazi, spese generali) già disposti.

Da ultimo l'intervento potrà riguardare le modalità di partecipazione di personale universitario agli organi di gestione delle società partecipate con particolare riferimento alla composizione numerica dei consigli di amministrazione, l'apposizione di un limite al cumulo di cariche degli amministratori, alla non remunerazione degli stessi.

All'esito dell'azione di monitoraggio verranno sottoposti alla valutazione degli Organi centrali dell'Ateneo i risultati derivanti dalle valutazioni redatte in conformità ai criteri di benchmarking illustrati nella presente esposizione al fine di favorire le migliori decisioni in ordine all'ottemperanza dell'Ateneo alle norme richiamate.

